

79
VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

7
Sulla proposta del Presidente del Consiglio,
Ministro delle Finanze
Abbiamo revocato l'Ordinanza

L'annesso progetto di legge verrà sottoposto alle
deliberazioni del Parlamento Nazionale dallo stesso
Ministro, il quale è incaricato di sottoporlo e svolgere
i motivi.

Dato a Torino il 18. Gennaio 1877.

Vittorio Emanuele

Relazione alla Camera dei Deputati

Signori *Deputati*

Argomento

Circa il progetto di legge per la soppressione della rivendita in privativa del sale in Sardegna

N.º 42

Progetto di legge

presentato dal Ministro delle Finanze (Lussoro) nella tornata del 19 Gennaio 1897

presentata per la
Soppressione della rivendita in ~~privativa~~ del sale in Sardegna

Da molto tempo venne ricorrendo alla convenienza di rinviare alla rivendita del sale per conto del Governo nell'isola di Sardegna, sia per riguardo alla tenue entità del prodotto netto che ne ricavava le Finanze, sia massimamente in considerazione della somma facilità che hanno gli abitanti di procurarsi quel genere nei siti ove si produce naturalmente, e onde avviene il costume incitamento di infrangere la legge, e quindi una incessante corsa di decriminalizzazione essenzialmente nociva al progressivo miglioramento di quelle popolazioni.

Il mantenimento di quel ramo di privativa dà luogo in fatto ad una moltitudine di procedimenti fittizi, di streghe, e di frodi, per la sua applicazione, invariabilmente di sorveglianza, i quali non solo costano parecchi la totalità del ricavo, ma ben anche originerebbero un sistema di vessazione inalterabile per gli abitanti, e che al costo non può valutarsi nella vista del Governo.

Le spese inerenti alle finanze del sale sono inproporzionalmente più gravose che nel continente, a motivo della difficoltà che s'incontrano per rinviare i carri di trasporto, e coll'alto prezzo che

in molte località dovuti corrispondere per
la corrispondente indigenza. Spettante ai
rivenditori.

Di più, per lunga consuetudine, ovvero
per mera largizione, se ne fanno gratuite
gratuite distribuzioni, le quali costituiscono
una iniqua uguaglianza di trattamento, poco in
armonia col principio d'uniforme applicazio-
ne della legge, e hanno per effetto di scemmare
il prodotto della Gabella, presentando anzi
dopo la locazione delle Saline, l'anomalia
che rimane a carico della gabella stessa
il prezzo del Sale che si regala occasionalmente
agli abitanti, ed ai corpi morali in alcune
località.

Le considerazioni fatte sin qui potranno
contribuire a celerare la realizzazione del
voto già emesso altra volta in questo
Parlamento, onde cessi al più presto in
tali Stati di cose, per nulla conformi
ai principii di pubblica economia.

Si crede in ora dal signorale essere
ad ogni modo opportuno il domandare la
pubblicazione della Legge dall'obbligo
di provvedersi dal Governo, del Sale che loro
è necessario, incominciando dal 1.° Gennaio
1858, dappoi che, essendo sin d'allora ristabi-
lito l'equilibrio tra le entrate e spese ordinarie
non si vedrà sensibile per lo Stato
l'abbandono di quest'provveduto erariale
ristabilito sulla media del 1848 al 1856
ad annuo L. 110,539, 49 di beneficio netto.
Cominciando alla pubblica in

risorso quale mezzo di impiegarlo gli
inconvenienti inseparabili da ogni provvedimento
incorre però al Governo di preoccuparsi
colle conseguenze che potrebbero talvolta
derivare a danno della popolazione, e tal-
volta difficoltà non le medesime di procurarsi
a discreto prezzo quel grano di prima
necessità, nei comuni più distanti dai
luoghi di produzione.

Oppure nel progetto di legge che
si sottometta alle deliberazioni del
Parlamento viene proposto di conservare
temporaneamente i magazzini di riserva
della Strucka maggiore nei siti ora esistenti
in ora, onde ricorrere alla costruzione,
mediante un prezzo corrispondente al costo
d'alle spese d'Amministrazione e di
trasporto.

Questa misura provvisoria avrebbe
effetto soltanto che potta abbandonarsi
intieramente il Commercio del Sale alla
privata Speculazione, senza timore che se
ne prevalga, onde rialzarsi il prezzo al
di là del giusto limite che lo sale conser-
vato a stabilire.

Intanto si crede cosa giusta che a
far tempo dal giorno in cui si cesserà
la riserva per conto del Governo, siano
dichiarate abolite di pieno diritto le graduati
distribuzioni servate a qualsiasi titolo,
e ciò in virtù del principio d'egualtanza
a fronte della legge, più nelle proclamabi-
le sono del Parlamento riguardo
alle azioni della fattispecie che sussistono

in altre parti dello Stato.

Successivamente alla convenzione in
rigua, il Governo avendo assicurato
alla Società Concessionaria il privilegio
esclusivo della produzione del Sale in
Sardegna, mediante che adempisca agli
obblighi assunti, ragioni vuole, che alla
suddetta si mantenga quella garanzia
precibendone l'esportazione ad ogni altro,
ma nello stesso tempo onde allontanare
ogni idea che potesse sorgere che gli
interessi di detta compagnia possano
col tempo rivolgersi a danno di quelle
popolazioni nello spazio di questo anno,
tosto che il Governo Min. di farne cessare
la vendita dai suoi magazzini deve
restare stabilito, che quando occorra,
cio che certo non accadrà, l'importazione
del Sale Estero possa sin d'ora aver
luogo per la consumazione dell'Isola
Senza pagamento di alcun diritto
di Contributo.

Progetto di Legge

Avviso

Art. I

Si Cominciare dal 1.° Gennaio 1851 rimarranno libere l'importazione e la rivendita del Sale nell'Isola di Sardegna.

Art. II

L'Amministrazione della Tabacca è autorizzata a continuare la vendita del Sale nei depositi in essa esistenti.

Il prezzo del Sale nei vari espositi verrà determinato dal Ministro delle Finanze, in modo da indennizzare l'Amministrazione da tutte le spese di compra, trasporto, e rivendita.

Art. III

La fabbricazione ne rimarrà esclusivamente riservata alla Società Concessionaria delle Saline, per la durata del privilegio che le venne garantito in forza della seguente Convenzione.

Art. IV

L'importazione del Sale nell'Isola, e la rivendita per parte della Società Concessionaria delle Saline allo Stato, è proibita.

Art. V

Dalla stessa epoca del 1.° Gennaio 1851 cesserà qualsiasi gratuita distribuzione di quel genere, sia riservata per lungo tempo, sia originata da una largizione.

Relazioni

SESSIONE 1857

N.° 42-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

MONTIGELLI, ARCAIS, CAPRIOLO, ROBECCHI, PIACENZA,
BEZZI, DEBENEDETTI

sul progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze

(CAVOUR)

nella tornata del 19 gennaio 1857

Soppressione della privativa per la rivendita del sale in Sardegna.

Tornata dell' 6 aprile 1857

SIGNORI,

Non è la prima volta che il ministro delle finanze vi propone di abolire la gabella del sale nell'isola di Sardegna; simile proposizione ve la fece nel 1835, e se essa non venne convertita in legge, si fu perchè la Commissione ch'ebbe allora l'incarico di esaminarla non ne fece la relazione; il ripetersi però della stessa proposta dopo quattro anni circa, è una prova irrefragabile che l'esperienza ne ha sempre più dimostrato la necessità e la convenienza. E giova tener conto di quella prima presentazione, giacchè essendo stata fatta pochi mesi dopo che il Governo concedeva alla Società Pescatore, Chappon e Compagnia la privativa di coltivare alcune saline, è manifesto che fin d'allora egli intendeva bensì con quella concessione di locare la coltivazione, non però di rinunciare ai diritti sulla produzione del sale che non fossero stati espressamente contemplati nell'atto di concessione e nei capitoli della convenzione.

L'abolizione della gabella del sale nell'isola è un provvedimento che vuol essere considerato non solo dal lato finan-

(42-A)

2

ziario, ma ancora più dal lato della moralità, come lo stesso ministro ve lo ha accennato nell'esposizione dei motivi che precede il progetto di legge. Il sale in Sardegna nell'estiva stagione si produce spontaneo lungo tutta la costa in quantità tale che per soddisfare ai propri bisogni non occorre agli abitanti di fare opere per facilitarne la cristallizzazione; ma in forza della privativa che ha il Governo dello smercio di quel genere, i Sardi sono condannati a guardare questo beneficio della natura come il pomo vietato, e non toccarlo senza esporsi ad incorrere gravi pene; però la facilità essendo grande, e forte la tentazione, non ostante tutta la vigilanza degli agenti delle gabelle, il sale si è sempre preso ove si trovava.

Il voler custodire tutta la costa dell'isola per impedire che si tocchi il sale, sarebbe un'impresa che, oltre un numero considerevole di soldati, richiederebbe una spesa la quale eccederebbe del doppio e del triplo ciò che dal monopolio, anche rigorosamente mantenuto, potrebbero ricavare le finanze dello Stato. L'unico spediente che si poté immaginare per impedire le frodi si fu quello di far calpestare con buoi e cavalli, condotti da uomini espressamente comandati, il sale che si formava negli stagni e nelle paludi; e ciò forse diede occasione a taluno di qualificare la proibizione ingiusta e barbara. Col volger però dei tempi e col mutare di forma di governo, quell'uso fu proscritto, ed ora per impedire la raccolta del sale che si produce spontaneamente non resta più che la custodia, la quale il Governo stesso vi dichiara essere quasi impossibile, o per lo meno inefficace.

L'uso del sale pei domestici bisogni non varia in Sardegna da ciò che è in altri paesi, ma presso i pastori il consumo è assai maggiore, sia che si abbia riguardo alla forte salatura dei formaggi che diversamente non avrebbero valore, sia alle gregge numerose nelle quali, per essere tenute allo scoperto e vaganti, grande è la mortalità, specialmente nell'inverno, e frequente perciò la salatura dei cuoi e delle pelli, per la quale non richiedesi sale scelto, ma serve anche la più infima qualità purchè non costi molto. A queste circostanze speciali bisogna aggiungere la difficoltà che s'incontra di provvedersi il sale ovunque e nella quantità che può occorrere. Non in tutti i paesi vi sono depositi di sale, ed in molti la quantità è tale che non basta neppure pei bisogni ordinari. Il Governo tiene bensì depositi nei siti principali, ma non dà tutti questi depositi si può comodamente ed in ogni tempo prendere il sale per portarlo nei diversi comuni; citerò per esempio i depositi di Bono e di Sorgono, luoghi appunto ove maggiore è la popolazione dei pastori, ed ai quali non si ha accesso se non per vie montuose praticabili appena da cavalli, e coll'obbligo nell'inverno di guardare pericolosissimi torrenti nei quali mancano affatto i ponti. E per questi motivi pertanto, e perchè ai rivenditori non conviene avere un deposito vistoso di un genere che consuma assai, non sempre si trovano provvisti non solo di grandi quantità, ma neppure di piccola, per cui non è raro

che da un paese popoloso si debba andare al deposito principale, distante tre o quattro ore, per procacciarsi pochi decagrammi di sale.

Non è dunque da meravigliarsi che i pastori in specie, profittando dei favori della natura, vadano nella stagione propizia a provvedersi il sale che è necessario pei propri bisogni; ma siccome con ciò fare, violando le leggi, si corre anche rischio d'imbattersi coi doganieri o coi carabinieri e d'essere colti in flagrante, si organizzano perciò le bande, le quali non vanno certamente sprovviste d'armi, e se occorre oppongono la resistenza alla forza pubblica; e non si contentano talvolta di prendere il sale naturale, ma anche quello delle saline.

Un tale stato di cose non può non riconoscersi qual fonte perenne d'immoralità, giacchè l'uomo che s'avvezza ad unirsi in banda armata per commettere un'azione in se stessa poco dannosa, facilmente si lascerà indurre ad associarsi per cose più gravi.

Un Governo savio deve preoccuparsi di prevenire tali disordini più che di reprimerli; ma per la vastità dei luoghi ove il sale si produce, e per la spesa che la custodia cagionerebbe, e pel tenue lucro che le finanze ritrarrebbero da una più stretta vigilanza, essendo dimostrato assai difficile, per non dire impossibile, l'ottenere l'intento colla violenza, miglior consiglio si fu certamente quello dal Governo adottato di lasciare libera agli abitanti la raccolta del sale che si produce spontanea, e restringere la sua vigilanza alle saline coltivate. Con ciò si è certi che le bande cesseranno di formarsi, e che chi vorrà provvedersi di sale andrà da se solo quando gli sarà comodo, nè sognerà di andare armato per un'operazione che gli è legalmente permessa.

L'abolizione della gabella del sale porta con sé la diminuzione di una rendita fiscale la quale in media è calcolata in netto a 140,000 lire annue.

Da un prospetto comunicatoci dal Ministero delle finanze si ricava che il prodotto lordo del sale nell'isola risultante dall'ultimo spoglio, cioè del 1854, si fu di 255,000 lire, e le spese di vendita e di trasporto essendo ammontate a 127,000 lire, rimase il prodotto netto di sole 126,000 lire. La media di lire 140,000 fu desunta dai sette anni scorsi dal 1848 al 1854, se però ci vorremo regolare sull'andamento di quegli anni, essa dovrà scemare piuttosto che aumentare in avvenire. Se questa perdita che faranno le finanze si vorrà considerare materialmente, non è tale che possa arrecare un grave discapito; se poi si considera sotto il rapporto morale, cioè dell'effetto che produrrà, si può dire che sarà il prezzo d'un grande beneficio. E si noti che quella somma si riacquisterà facilmente, perchè potendosi usare maggior vigilanza dagli agenti del Governo che non saranno distratti dalla grave cura della custodia del sale, s'impediranno più agevolmente le altre frodi ed aumenteranno i proventi doganali.

A taluno potrà forse sembrare che il provvedimento propo-

(42-A)

4

sto dal Governo, sia un privilegio o un favore che si voglia fare alla Sardegna; esso però non è altro che una conseguenza delle condizioni speciali dell'isola, le quali non si verificano in altre parti dello Stato: è un favore che le fa la natura, la quale le fu matrigna in altri benefici di cui fu prodiga verso il continente. Nè si saprebbe con qual fondamento si possa riguardare come privilegio l'atto che oggi vi si propone, quando per gli stessi motivi che l'occasionarono si era già prima d'ora adottata una specialità per la Sardegna, ove il sale si vende dall'amministrazione delle gabelle a un prezzo diverso e molto inferiore a quello in cui si vende nelle provincie continentali. Se quindi non si può in alcun modo considerare privilegio o favore la differenza già esistente nel prezzo di vendita, ma puramente un effetto della necessità e delle peculiari condizioni locali, non altrimenti si potrà considerare la nuova proposizione che oggi vi si fa.

Premesse queste generali considerazioni per le quali la maggioranza della Commissione, dopo maturo studio, accettò in massima la legge, passerò ad esporre le ragioni che la indussero a variarne le disposizioni.

Una delle principali difficoltà che si presentarono alla Commissione per accettare senza più il progetto di legge, si fu il dubbio che con essa si potesse in qualche modo intaccare i diritti della Società concessionaria delle saline, in guisa che dopo l'approvazione e la sanzione potesse mettere in campo pretese d'indennità e condurre il Governo in una lite ed a gravi spese. Le condizioni della convenzione tra lo Stato e la Società delle saline sembravano ad alcuni abbastanza esplicite per rimuovere ogni dubbio; ma la maggioranza non se ne teneva soddisfatta, senza che precedesse per parte della stessa Società una dichiarazione precisa che il Governo non sarebbe in alcun modo molestato per causa di questa legge. Per togliere ogni difficoltà s'invitava il ministro delle finanze ad intervenire in seno della Commissione, ed avendovi egli aderito ebbe a pronunziarsi in senso favorevole all'accettazione, e ad opinare che il Governo era nei suoi diritti, nè violava menomamente la convenzione; tuttavia per maggior tranquillità dei dubbiosi si combinò di esplorare in proposito gli agenti principali della Società e riportarne la loro opinione sul progetto di legge presentato alla Camera, e sulle varianti ch'era già in animo della Commissione d'introdurre.

Il Consiglio d'amministrazione delle saline trasmise un memoriale scritto, ma contemporaneamente essendo giunto in Torino uno dei suoi membri, fu invitato a conferire colla Commissione.

Se da un lato si riconosceva da quell'agente che il provvedimento proposto era utile e necessario per la Sardegna, affacciava però dubbi sulle conseguenze, le quali, secondo lui, potevano essere nocive anche agl'interessi della Società; e siccome fra le altre pretese messe in campo vi era anche quella di supporre che con la convenzione stipulata avesse il

Governo rinunziato ad ogni suo diritto sulla produzione del sale in qualunque modo si operasse, si confermava veramente il sospetto che dopo sancita la legge, intendesse la Società di molestare il Governo, e perciò la Commissione venne nella determinazione che prima di dare il suo assenso, si dovesse o riportare dalla Società una rinunzia ad ogni pretesa di tal sorta, o che il Governo per mezzo di un giudizio di iattanza facesse decidere dai tribunali quali fossero i diritti della Società concessionaria, e quali quelli che s'intendevano riservati al demanio. Il ministro si rivolse di nuovo alla Società, e questa, forse meglio edotta del vero stato della quistione, rinunziò espressamente ad ogni sua pretesa, e si limitò a chiedere che nella legge s'introducessero alcune disposizioni che le garantissero il pacifico uso e possesso della cosa locatale, e specialmente si tutelasse il suo diritto esclusivo d'esportazione.

Risolta in tal modo ogni contestazione colla Società, e fatta sicura la Commissione che non si potranno da questa elevare pretese di sorta per la legge che vi si propone, approvava il primo articolo, colla sola variante di dichiarare libera la vendita, non già la rivendita che ne è una conseguenza naturale, e di fissare al primo giorno del mese di agosto la cessazione della gabella, per la considerazione che si è nei mesi d'estate che il sale si produce, e che se si volesse cominciare dal 1° gennaio 1858 non si avrebbe mezzo di provvedersi il sale fino all'estate successiva, se non lasciando le cose nello stato in cui sono ancora per un anno.

Gli articoli 2° e 3° hanno per oggetto di dichiarare esplicitamente quali siano le conseguenze dell'abolizione della gabella, spiegando al tempo stesso le garanzie che s'intende siano mantenute alla Società concessionaria ed al Governo. Benchè la facoltà di raccogliere il sale prodottosi spontaneo senza concorso dell'opera dell'uomo fosse implicitamente compresa nella proposizione, il cui scopo morale si è di abolire appunto quella proibizione per togliere l'occasione di violare apertamente le leggi, ha però creduto bene la Commissione di dichiararlo in modo esplicito, acciò gli abitanti dell'isola sappiano fin dove si estendono le loro facoltà; ma contemporaneamente si volle pur dichiarare ciò che non sarebbe in alcun modo lecito di fare, e tutto ciò che si dovrà rispettare nell'interesse della Società e del demanio dello Stato, cui è riservato il diritto di stabilire saline, e coltivarle, o per proprio conto, o per mezzo di locazione.

L'autorizzazione che si concede all'amministrazione delle gabelle coll'articolo 3° che corrisponde al 2° del progetto ministeriale, volle la Commissione restringerla a un determinato tempo, affinchè, quello trascorso, non abbia più il Governo a sottostare a spese o cure per la fornitura del sale.

Da quanto ne disse il ministro delle finanze, il Governo nel proporre quest'articolo ebbe in mira di non lasciar mancare

(42-A)

nell'interno dell'isola questo genere di necessità finchè l'industria privata non avesse preso uno sviluppo tale da essere da sé sufficiente a provvedervi, ed inoltre volle impedire che, togliendo il monopolio da una parte, venisse esso a ristabilirsi sotto altro aspetto per mezzo della Società stessa delle saline, che coll'art. 1° acquista la facoltà, che prima non aveva, di vendere sale all'interno. Per la medesima ragione ei proclamò l'introduzione libera dall'estero, affinchè cioè, mediante le diverse concorrenze, non si possa elevare il prezzo del sale in modo da renderlo esorbitante e gravoso. La Commissione ha creduto che due anni siano più che sufficienti all'industria privata per prendere tutto lo sviluppo necessario, e quindi d'aver soddisfatto alle viste del Governo anche stabilendo un limite.

Essendosi coll'art. 6°, che è il 4° del progetto del Ministero, dichiarata assolutamente vietata ogni esportazione di sale che non fosse fatta dalla Società, è chiaro che le contravvenzioni a quest'articolo sarebbero state punite come qualsiasi frode di diritti detti regali; tuttavia, avendo la Società concessionaria esternato il desiderio che in questa legge si comminassero pene contro i contravventori, la Commissione non esitò ad introdurre l'art. 7° stato suggerito dallo stesso ministro delle finanze.

Rimane a far cenno dell'ultimo articolo, col quale si sopprime ogni distribuzione gratuita di sale che finora si faceva, ossia, in altri termini, si abolisce il privilegio di cui godeva una parte piccolissima della popolazione sarda di ricevere gratuitamente il sale dal Governo.

L'abolizione di questo privilegio non è che una conseguenza del sistema di eguaglianza proclamato dallo Statuto, nè poteva essere accettata che ad unanimità. Però, essendo stata comunicata alla Commissione una petizione del municipio di Cagliari, il quale chiede che quel privilegio gli sia mantenuto, essa ha creduto suo dovere di prenderla ad esame e riferirne alla Camera.

Il titolo cui quel municipio appoggia la sua domanda è un atto del re Giacomo d'Aragona, emanato nell'anno 1257, col quale, in sostanza, affine di attirare popolatori alla nuova Cagliari, si largivano molti privilegi e franchigie, fra le quali anche quella di potersi provvedere liberamente il sale. In progresso di tempo, avendo il Governo alienato quasi tutte le saline, o per meglio dire la coltivazione loro, a quel privilegio si sostituì la distribuzione gratuita a domicilio, prima in ragione di famiglie, poscia in ragione di teste. Ora, colla legge che si propone, lasciando libero a tutti gli abitanti dell'isola il provvedersi il sale, si viene a restituire al municipio di Cagliari il primitivo privilegio concedutogli dal re Giacomo.

Notisi poi che il municipio, in forza di quell'atto, aveva ben altri privilegi, forse ancora di maggiore entità, i quali furono tutti aboliti senza che mai abbia sporto lagnanza di sorta; e

così fu quando si assoggettò il suo territorio all'imposta prediale e si gravarono d'imposta i suoi fabbricati privilegiati.

La Commissione pertanto riconoscendo nella concessione del re d'Aragona un titolo meramente gratuito, non un titolo oneroso, opinò che di quella petizione non si debba tenere conto.

Dimostrata l'utilità e la convenienza di approvare il provvedimento che vi si propone, chiuderò questa relazione col riportar l'opinione espressa in proposito da un illustre scrittore, benemerito dell'isola per i suoi lavori scientifici, intendo dire del generale Alberto Della Marmora, il quale in un opuscolo sulla Sardegna stampato nel 1850 scriveva le seguenti parole:

« Faremo osservare la poca convenienza reciproca dei governanti e dei governati, che sia mantenuta nell'isola una fiscalità giudicata da molti come ingiusta, e che certamente è indecorosa per l'autorità per causa dell'impossibilità d'impedire in Sardegna la ruba ed il contrabbando interno del sale; impossibilità pari a quella che s'incontrerebbe volendo impedire che la spiaggia sarda riproduca ogni anno spontaneamente quella sostanza

« Ci limiteremo dunque ad esternare di bel nuovo un nostro voto già espresso più volte sopra questo argomento, invitando l'amministrazione a bene esaminare se non sarebbe il caso di desistere finalmente da una misura proibitiva insufficiente che non ha altro effetto che quello di essere gravosa e vessatoria per le persone oneste che si astengono dal rubare il sale o dal comprarlo di contrabbando, e che non lascia di dar luogo a frequenti arresti, senza che la finanza ne ricavi un beneficio da mettersi in confronto colle spese di vigilanza e di repressione che si fanno in proposito, e coll'effetto morale che produce sempre una legge inosservabile pubblicamente violata. »

ARCAIS, relatore.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

A cominciare dal 1° gennaio 1858 rimarranno libere l'importazione e la rivendita del sale nell'isola di Sardegna.

Art. 2.

L'amministrazione delle gabelle è autorizzata a continuare la vendita del sale nei depositi in ora esistenti.

Il prezzo del sale nei vari depositi verrà determinato dal ministro delle finanze in modo da indennizzare l'amministrazione da tutte le spese di compra, trasporto e vendita.

oltre la ragione dedicata allo indigeno.

Art. 3.

La fabbricazione ne rimarrà esclusivamente riservata alla società concessionaria delle saline, per la durata del privilegio che le venne garantito in forza della vigente convenzione.

Art. 4.

L'esportazione del sale dall'isola, salvo per parte della società locataria delle saline dello Stato, è proibita.

Art. 5.

Dalla stessa epoca del 1° gennaio 1858 cesserà qualsiasi gratuita distribuzione di quel genere, sia invalsa per lunga consuetudine, sia originata da mera largizione.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

A cominciare dal 1° agosto 1847 saranno libere l'importazione e la vendita del sale nell'isola di Sardegna.

I gennaio 1846.

Dal 1° agosto 1844.

Art. 2.

Dalla stessa epoca sarà facoltativo agli abitanti dell'isola di raccogliere il sale che vi si produce naturalmente.

Rimane però proibito di toccare in nessun modo alle saline e stagni indicati nell'articolo 1° della convenzione 26 giugno 1852, approvata colla legge 25 maggio 1855, ed alle saline di Carloforte state concesse posteriormente, come pure di fare in qualunque parte dell'isola opere intese a facilitare la raccolta delle acque, o la cristallizzazione del sale, e di stabilire depositi o cumuli sul luogo della raccolta.

I gennaio

Art. 3.

La facoltà di raccogliere il sale concessa col precedente articolo non potrà in alcun tempo formare titolo ad un diritto di proprietà o di uso, e dare ragione ad opporsi allo stabilimento per parte del demanio, o di chi per esso, di saline regolarmente coltivate.

Art. 4.

La fabbricazione del sale rimarrà esclusivamente riservata alla Società concessionaria delle saline per la durata del privilegio che le venne garantito in forza della vigente convenzione.

Art. 5.

L'amministrazione delle gabelle è autorizzata a continuare per gli anni 1858 e 1859 la vendita del sale nei depositi ora esistenti.

I e 1860

Il prezzo del sale nei vari depositi verrà determinato dal ministro delle finanze in modo da indennizzare l'amministrazione di tutte le spese di compra, trasporto e vendita.

Art. 6.

L'esportazione del sale dall'isola, salvo per parte della Società locataria delle saline dello Stato, è proibita.

Art. 7.

Chiunque in contravvenzione al disposto degli articoli 2, 4 e 6, fabbricherà, esporterà, o tenterà di esportare sale ~~il costoro~~, sarà punito colla confisca ~~del ganaco~~, e con un'ammenda di lire quattro per ogni quintale di sale ~~fabbricato, esportato, o del quale avrà tentato l'esportazione.~~

I dell'isola IOi offo,

Gli utensili di fabbricazione ed i mezzi di trasporto saranno sequestrati per guarentigia dell'incorsa ammenda.

Art. 8.

Dal 1° gennaio 1858 cesserà qualsiasi gratuita distribuzione di sale, sia invalsa per lunga consuetudine, sia originata da mera largizione.

Referando per gli appannamenti in denaro che si faranno per il titolo fatto fatto.

Approvato nella tornata del 28. Aprile 1844.

Pellati